Conto corrente con la posta — **Anno 82° — Numero 236**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 6 ottobre 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° agosto 1941-XIX, n. 1063.

Modificazioni al R. decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, che disciplina lo stato giuridico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in concessione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'articolo 28 del regolamento allegato *A* al R. decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, è modificato come appresso:

« Nei casi di inabilità permanente derivante da infortuni sul lavoro, qualora l'agente rimanga in servizio, anche se adibito ad altre mansioni, e conservi lo stipendio o paga che percepiva prima dell'infortunio, la rendita liquidatagli in applicazione del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, deve essere versata per intero all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale od alla Cassa speciale di previdenza cui l'agente appartiene, per essere destinata, con i relativi interessi, alla liquidazione di un supplemento di pensione differita all'epoca della cessazione dal servizio o della morte dell'agente.

« Qualora l'agente infortunato rimanga in servizio con uno stipendio o paga inferiori a quelli che percepiva prima dell'infortunio, sulla intera rendita, liquidata in applicazione dell'anzidetto R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, viene prelevata e corrisposta all'interessato la quota di rendita equivalente alla riduzione apportata alla sua retribuzione e per la eventuale rimanenza si applica la disposizione del comma precedente.

« In tal caso, l'accertamento del trattamento economico dell'agente titolare della rendita d'infortunio deve essere fatto ad ogni variazione della rendita conseguente da peggioramento o miglioramento delle condizioni fisiche dell'infortunato, in seguito alle visite di revisione previste dal citato R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765. In tale accertamento non deve tenersi conto delle variazioni salariali determinate da motivi non riferibili all'infortunio.

« Le disposizioni del presente articolo si applicano a coloro che al momento della liquidazione della rendita sono agenti di ruolo, compresi gli agenti stabili *ad personam*.

« Con decreto da emanarsi di concerto tra i Ministeri delle finanze, delle comunicazioni e delle corporazioni saranno stabiliti i criteri per la determinazione della pensione suppletiva da liquidarsi all'agente, o, in caso di morte, in favore di coloro che hanno diritto al trattamento di riversibilità secondo le norme che disciplinano il trattamento di previdenza dell'agente ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 14 del R. decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, è modificato come segue:

« I nuovi statuti e le aggiunte e modificazioni che in prosiego si rendessero necessarie debbono essere approvate con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto con il Ministro per le comunicazioni ».

Art. 3.

All'articolo 54 dell'allegato *A* al R. decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, è aggiunta la seguente disposizione:

« I componenti il Consiglio di disciplina, costituito presso ciascuna azienda ferroviaria, tramviaria e di navigazione interna, salvo che non siano revocati, durano in carica un quinquennio e possono essere riconfermati.

« I componenti il Consiglio predetto che siano nominati entro il quinquennio scadono con lo scadere di questo ».

Art. 4.

All'articolo 5 dell'allegato *B* al R. decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, è aggiunta la seguente disposizione:

« Presso le Commissioni amministratrici delle Casse di soccorso aventi un numero di iscritti superiore ai 200 agenti è istituito un Collegio di sindaci in numero di tre, dei quali due nominati dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) ed uno da quello delle corporazioni ».

Art. 5.

L'art. 7 dell'allegato *B* al R. decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, è così modificato:

« La Commissione delibera con l'intervento di almeno . . . componenti.

« Rientra nelle sue attribuzioni la funzione di vigilanza sul servizio di contabilità e cassa, di cui al precedente art. 4, la compilazione e l'approvazione delle situazioni semestrali, di cui al successivo art. 8, ed il rendiconto annuale, nonchè

la nomina dei sanitari per l'accertamento delle malattie e per la cura degli agenti e delle persone della loro famiglia conviventi ed a carico.

« Le retribuzioni dei sanitari sono a carico della Cassa soccorso ».

Art. 6.

Allo schema di statuto tipo per le Casse di soccorso del personale, allegato *B* al R. decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, è aggiunto un nuovo articolo, n. 21, contenente la seguente disposizione:

« In caso di scioglimento della Cassa di soccorso, per cessazione dell'attività dell'azienda presso la quale è istituito il sodalizio, i fondi costituenti il patrimonio della Cassa sono ripartiti tra gli iscritti al momento dello scioglimento del sodalizio, in proporzione dell'anzianità di servizio e dello stipendio o paga che ciascun partecipante percepiva alla detta epoca.

« In caso di fusione di aziende ferroviarie, tramviarie e di navigazione interna, dovrà procedersi, nei modi di cui all'art. 14 del R. decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, alla unificazione delle Casse soccorso, istituite presso le aziende fuse, e alla conseguente unificazione dei fondi di riserva relativi ».

Art. 7.

E' abrogato il secondo comma dell'art. 13 dell'allegato *B* al R. decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148.

Art. 8.

Gli statuti delle Casse di soccorso, approvati alla pubblicazione della presente legge, si intendono, di diritto, modificati in conformità dei precedenti articoli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 1° agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — GRANDI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 17 agosto 1941-XIX, n. 1064.

Istituzione di nuovi posti di professore di ruolo presso le Regie università e i Regi istituti universitari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

A decorrere dal 29 ottobre 1941-XX, sono istituiti, presso le Regie università e i Regi istituti dell'ordine universitario, 50 nuovi posti di professori di ruolo.

I detti posti sono distribuiti nel modo indicato dall'annessa tabella.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Tabella dei posti di professore universitario di ruolo istituiti, a decorrere dal 29 ottobre 1941-XX, in aggiunta a quelli contemplati dalla tabella D annessa al R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e successive modificazioni.

Università e Istituti	Facoltà	Posti di ruolo
Bari	Medicina e chirurgia	1
Bologna	Medicina e chirurgia	1
	Lettere	1
	Scienze matematiche, fisiche e naturali	1
	Ingegneria	1
	Economia e commercio	1
Cagliari	Giurisprudenza	1
	Scienze matematiche, fisiche e naturali	1
	Magistero	1
Catania	Lettere	2
	Scienze matematiche, fisiche e naturali	1
Firenze	Medicina e chirurgia	1
	Architettura	1
	Scienze politiche	1
	Economia e commercio	1
Genova	Economia e commercio	1
	Scienze matematiche, fisiche e naturali	1
Messina	Medicina veterinaria	1
Milano	Scienze matematiche, fisiche e naturali	1
Modena	Scienze matematiche, fisiche e naturali	1
Napoli	Architettura	1
	Lettere	1
	Ingegneria	2
Padova	Scienze politiche	2
	Ingegneria	1
Palermo	Economia e commercio	1
	Ingegneria	1
	Lettere	1
Pavia	Scienze matematiche, fisiche e naturali	1
	Lettere	1
Pisa	Lettere	1
	Medicina e chirurgia	1
Roma	Giurisprudenza	1
	Scienze statistiche	1
	Economia e commercio	1
	Lettere	3
	Ingegneria	2
	Magistero	1
Sassari	Medicina e chirurgia	1
	Medicina veterinaria	1

Università e Istituti	Facoltà	Posti di ruol
Torino	Lettere	1
	Scienze matematiche, fisiche e naturali	1
Venezia - Regio Istituto universitario di architettura	Architettura	1
Regio istituto di economia e commercio	Economia e commercio	1

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

LEGGE 17 agosto 1941-XIX, n. 1065.
Estensione dell'art. 79 del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria ai direttori delle Regie stazioni sperimentali agrarie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La disposizione di cui all'art. 79 del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, per la quale chi già ricopra il posto di professore universitario di ruolo conserva, in caso di nomina ad altra cattedra in seguito al risultato di concorso, la propria anzianità e il grado che occupava al momento della nuova nomina, si applica anche nei riguardi dei direttori delle Regie stazioni sperimentali agrarie o dei Regi istituti di sperimentazione agraria di cui all'art. 30 del R. decreto 29 maggio 1941-XIX, n. 489, che siano riusciti vincitori di concorsi a cattedre universitarie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 24 agosto 1941-XIX, n. 1066.
Disciplina della produzione e della utilizzazione dei semi oleosi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentite la Confederazione fascista degli agricoltori, la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura e la Federazione nazionale dei Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura, stabilisce annualmente la superficie da destinare, in ciascuna provincia, alla produzione di semi e frutti oleosi.

Gli agricoltori che intendono produrre tali semi e frutti, debbono munirsi della relativa licenza di coltivazione, facendone richiesta all'Ufficio provinciale dell'Associazione Nazionale Coltivatori Piante Erbacee Oleaginose (A.N.C.P.E.O.), il quale provvede al rilascio delle licenze stesse, fino a copertura delle superfici assegnate ad ogni provincia.

Art. 2.

A partire dal raccolto 1941, tutti i semi e frutti oleosi, esclusi i semi di senape, che vengano successivamente indicati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, prodotti nel Regno, devono essere denunciati, entro i termini che saranno stabiliti nel decreto stesso, agli Uffici provinciali dell'A.N.C.P.E.O. e conferiti agli ammassi da essi gestiti.

L'obbligo della denuncia e del conferimento spetta al produttore ed a chiunque abbia titolo per disporre dei semi e frutti oleosi.

Le Sezioni fibre tessili dei Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura denunceranno e terranno a disposizione dell'ammasso, istituito con la presente legge, i semi del cotone e della canapa ad essi conferiti, eccedenti il fabbisogno delle semine e destinati alla spremitura.

Fermo restante l'obbligo della denuncia di cui ai commi 1 e 2, non debbono essere conferiti all'ammasso i vinaccioli, germi di granoturco, semi di pomodoro, pula di riso, residuati in aziende già fornite di impianti per la spremitura dell'olio. Possono essere esonerati dal conferimento all'ammasso i semi oleosi destinati alla selezione per semente, prodotti da chi abbia ottenuto dall'A.N.C.P.E.O. speciale licenza di coltivazione per produzione di semi oleosi da destinare alla riproduzione.

L'esonero è concesso dall'A.N.C.P.E.O. in base alle proposte che gli Uffici provinciali competenti territorialmente formuleranno.

Sono esonerate dall'obbligo del conferimento all'ammasso anche le quantità necessarie ai bisogni aziendali degli agricoltori, nella misura che sarà stabilita dagli Uffici provinciali dell'A.N.C.P.E.O. sentito il parere dell'ispettore agrario provinciale.

Sono esonerati dall'obbligo della denunzia e del conferimento i detentori di piccoli quantitativi di vinaccioli, germi di granoturco, semi di pomodoro, pula di riso, secondo le norme che saranno impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

Per il seme del tabacco restano in vigore le disposizioni della legge organica sul monopolio dei tabacchi 21 gennaio 1929-VII, n. 67, che ne attribuisce la disciplina ed il controllo all'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Il piano di riparto alla industria della spremitura per il seme di tabacco è stabilito di concerto tra il Ministro per l'agricoltura e le foreste e l'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Art. 4.

Per l'importazione e per l'esportazione dei semi oleosi il Ministero degli scambi e delle valute procede sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

L'ammasso dei semi e dei frutti oleosi è gestito, secondo le direttive e sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dalla Federazione nazionale dei Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura, la quale si avvale dell'Associazione Nazionale Coltivatori Piante Erbacee Oleaginose (A.N.C.P.E.O.).

Gli Uffici provinciali dell'A.N.C.P.E.O. rispondono del prodotto ricevuto, della sua conservazione e del pagamento del prezzo dovuto ai conferenti.

Le spese generali di gestione dell'ammasso, comprese quelle dei servizi centrali, nonchè le spese relative al ricevimento, alla conservazione, custodia, assicurazione, prima lavorazione e trasporto del prodotto e al finanziamento dell'ammasso sono a carico dei conferenti.

La sgusciatura del ricino non può avvenire che presso centri istituiti e controllati dall'A.N.C.P.E.O.

Art. 6.

All'atto del conferimento dei prodotti, il conferente riceve dall'Ufficio provinciale dell'A.N.C.P.E.O. un bollettino di consegna contenente l'indicazione della quantità, qualità e caratteristiche del prodotto conferito, e percepisce dall'Ente stesso, nella misura stabilita dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un anticipo sul relativo prezzo, salvo la liquidazione finale prevista dall'art. 11.

Art. 7.

Allo scopo di assicurarsi i mezzi occorrenti per pagare gli anticipi dovuti ai conferenti e per far fronte alle spese di gestione, l'Ufficio provinciale dell'A.N.C.P.E.O. ha facoltà di cedere in garanzia il prodotto agli Istituti di credito finanziatori.

Le relative operazioni di finanziamento sono assistite da privilegio sui prodotti ammassati e sul ricavo della loro vendita: tale privilegio ha grado immediatamente successivo a quello previsto, per i prestiti agrari di conduzione, dall'art. 8, comma 1° del R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e successive modificazioni.

La girata delle cambiali, rappresentanti i crediti così privilegiati, produce anche il trasferimento del privilegio.

Gli aventuali diritti creditori dei terzi sul prodotto soggetto all'obbligo del conferimento all'ammasso possono farsi valere soltanto sul prezzo che la gestione d'ammasso deve pagare al conferente. A tale scopo i creditori debbono notificare i loro diritti all'Ente ammassatore.

Art. 8.

L'Ufficio provinciale dell'A.N.C.P.E.O. deve versare all'Istituto finanziatore il ricavato delle vendite effettuate, a mano a mano che esse hanno luogo, ad estinzione parziale o totale della sovvenzione ricevuta.

L'Istituto finanziatore, ove abbia ottenuto sovvenzioni dall'Istituto di emissione o da altri, in corrispondenza delle anticipazioni concesse all'Ufficio provinciale dell'A.N.C.P.E.O. deve decurtare ed estinguere tali sovvenzioni a mano a mano che incassa il ricavato delle vendite dei prodotti ammassati.

Art. 9.

I semi oleosi di cui al primo comma dell'art. 2 possono essere ceduti dall'ammasso agli agricoltori per la semina ai prezzi fissati annualmente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale stabilirà altresì annualmente i prezzi dei semi oleosi selezionati, esclusi dall'obbligo del conferimento all'ammasso a norma del 4° comma dell'art. 2.

I semi oleosi selezionati, esclusi dall'obbligo del conferimento, dovranno essere distribuiti per la semina secondo le norme che saranno fissate dall'A.N.C.P.E.O ai fini di consentire il controllo sulla effettiva destinazione di essi.

Tutti i frutti ed i semi oleosi destinati alla spremitura sono ceduti dall'ammasso alle industrie spremitrici, secondo un piano di riparto predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle corporazioni, ovvero, per quanto riguarda il seme di ricino, col Ministero dell'aeronautica. I frutti e i semi oleosi destinati ad uso diverso dalla spremitura, saranno ceduti dall'ammasso secondo un piano di riparto predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa col Ministero delle corporazioni.

I prezzi di cessione dei semi e frutti destinati alla spremitura sono annualmente stabiliti, franco magazzino ammasso, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle corporazioni.

Art. 10.

I documenti, gli atti e le quietanze relative alle operazioni di ammasso, svolte fra conferenti, enti centrali e provinciali gestori, enti depositari ed istituti finanziatori, sono esenti dalle tasse e dalle imposte indirette sugli affari, fatta eccezione per le cambiali, che restano soggette alla normale tassa di bollo, e per l'imposta generale sull'entrata, qualora essa sia dovuta.

Art. 11.

La gestione dell'ammasso si chiude al 30 aprile di ogni anno ed i prodotti e sottoprodotti eventualmente non venduti a tale data, entrano a far parte dell'ammasso dell'anno successivo.

L'A.N.C.P.E.O. presenta alla Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura la documentazione delle spese per i servizi centrali di ammasso e la proposta della loro ripartizione fra le varie provincie, che deve essere approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Sulla base delle spese sostenute e dei prezzi realizzati dalla vendita dei prodotti ammassati, l'A.N.C.P.E.O. redige entro il 31 luglio di ogni anno per ciascuna provincia, separatamente per ciascun genere di frutti o di semi ammassati, il rendiconto della gestione, e lo rimette alla Federazione nazionale dei Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura che lo invia per l'approvazione definitiva al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Dopo l'approvazione ministeriale i rendiconti sono esecutivi e l'A.N.C.P.E.O. procede alla finale ripartizione del netto ricavo della gestione fra i conferenti.

Art. 12.

I contratti stipulati in difformità delle disposizioni della presente legge sono nulli.

Le contravvenzioni possono essere accertate anche dal personale della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura e dall'A.N.C.P.E.O. che sia munito di apposita autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 13.

Resta abrogato il R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 236, sulla disciplina della coltivazione delle piante del ricino.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — GRANDI — DI REVEL — RICCI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 24 agosto 1941-XIX, n. **1067.**

Modificazione all'art. 134 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 134 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 24 febbraio 1938-XVI, n. 329, quale risulta modificato dall'articolo 2 della legge 14 ottobre 1940-XVIII, n. 1539, è sostituito dal seguente:

I cittadini dello Stato e coloro che in base alle disposizioni vigenti hanno facoltà di acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare, possono essere ammessi a contrarre arruolamento volontario nel Regio esercito purchè soddisfino alle seguenti condizioni:

1) abbiano compiuto il diciassettesimo e non superato il ventottesimo anno di età;

2) abbiano attitudine fisica al servizio militare in genere ed in particolare a prestare servizio nel corpo in cui chiedono di essere arruolati;

3) non siano incorsi in condanna per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina e di estorsione, truffa, appropriazione indebita, delitti contro la moralità e il buon costume e contro la famiglia, associazione a delinquere;

4) se minorenni facciano risultare il consenso avuto dal genitore esercente la patria potestà ovvero, in sua vece, dal tutore. Non occorre tale consenso per coloro che abbiano già concorso alla leva e siano stati arruolati, nè per i figli di italiani all'estero.

Allorchè l'esercente la patria potestà od il tutore non possano, per causa di forza maggiore, dare il consenso, questo potrà essere dato da una delle persone indicate dagli articoli 346 e 352 del Codice civile, da designarsi dal giudice tutelare su istanza del minore;

5) sappiano leggere e scrivere.

I giovani riformati alla leva o in rassegna possono essere ammessi all'arruolamento volontario, purchè sia cessata la causa che diede luogo alla riforma.

Per l'ammissione all'arruolamento volontario gli aspiranti dovranno produrre:

a) una domanda in carta legale diretta al Ministero della guerra;

b) certificato di nascita;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) eventuale titolo di studio.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 14 settembre 1941-XIX, n. **1068.**

Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale da lire un miliardo a lire due miliardi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il fondo di dotazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I). è elevato da uno a due miliardi di lire.

La somma necessaria per tale aumento è prelevata dagli avanzi conseguiti dall'Ente negli smobilizzi effettuati in questi ultimi anni e dalle riserve dalla sua situazione patrimoniale, anche risultanti da una valutazione delle partecipazioni possedute più adeguata in confronto all'opera di riorganizzazione delle aziende dell'Istituto compiuta e alle quotazioni correnti per i titoli di largo mercato.

Dagli avanzi stessi è prelevata l'ulteriore somma di L. 60.000.000 per essere destinata ad opere di preparazione professionale tecnica e di assistenza sociale.

Al prelevamento di cui al comma precedente sarà dato corso secondo norme da approvarsi dal Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per le corporazioni.

Il limite di un miliardo di lire di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 905, convertito nella legge 25 aprile 1938-XVI, n. 637, è elevato a due miliardi di lire.

Art. 2.

L'art. 9 del R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 905, è così modificato:

« Gli utili netti annuali, determinati ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 8, saranno destinati come appresso:

il 20 per cento alla formazione del fondo di riserva ordinaria, regolato dalle norme statutarie;

il 15 per cento per la preparazione alle carriere direttive industriali di giovani o tecnici sperimentati, nonchè per le opere di preparazione professionale tecnica e di assistenza sociale che saranno istituite col fondo di cui al terzo comma dell'art. 1 della presente legge;

il residuo 65 per cento al Tesoro dello Stato, al quale verrà versato entro un mese dall'approvazione del bilancio ».

Art. 3.

Con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, su proposta dei Ministri per le finanze e per le corporazioni, saranno approvate le modificazioni da apportare allo statuto dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale in applicazione della presente legge.

Il decreto medesimo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 settembre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 14 settembre 1941-XIX, n. 1069.
Provvedimenti per la valorizzazione della zona dell'antico comune di Lacco Ameno nell'isola d'Ischia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a partecipare alla formazione del capitale azionario di una costituenda società anonima avente per fine l'attuazione del seguente piano di attività nella zona dell'isola d'Ischia compresa fra Casamicciola e Lacco Ameno nei limiti segnati nella planimetria allegata alla presente legge:

a) lo studio scientifico per la valorizzazione delle acque termali e delle sorgenti di gas e vapori;

b) il miglioramento dell'attrezzatura ricettiva e alberghiera;

c) la messa in valore delle spiaggie marittime;

d) provvedere a quanto altro è necessario per completare il programma di sviluppo della società nei limiti del capitale sociale;

e) la partecipazione ad altre società aventi scopi connessi con quelli propri;

f) l'impianto e l'esercizio di quei servizi pubblici che il Comune e l'Ente autonomo per la valorizzazione dell'isola d'Ischia costituito con la legge 22 luglio 1939-XVII, n. 1450, credessero di affidarle o di darle in concessione;

g) la ricerca e lo sfruttamento di minerali radioattivi e loro derivati.

Art. 2.

Il capitale della società è stabilito in dieci milioni di lire italiane, alla cui sottoscrizione parteciperanno lo Stato con quattro milioni, il Banco di Napoli con due milioni, ed altri enti e privati con complessivi quattro milioni.

La quota di quattro milioni sarà versata in due esercizi finanziari consecutivi a cominciare da quello in cui sarà costituita la Società; ma non prima dell'esercizio 1941-42.

Al capitale sociale non potrà essere attribuita sugli utili annuali una partecipazione superiore al quattro per cento.

Art. 3.

La dichiarazione di pubblica utilità delle opere da intraprendersi dalla costituenda Società per il raggiungimento dei suoi fini, nonchè le espropriazioni necessarie per l'esecuzione delle opere medesime, saranno promosse dal Ministero delle finanze, il quale provvederà anche al pagamento delle indennità di espropriazione con prelevamento dalle somme che a tale scopo la Società verserà nella Regia tesoreria e che saranno assegnate ad apposito capitolo di spesa, esclusi altri oneri a carico dello Stato oltre la quota di cui all'art. 2.

Alla Società sarà trasferita la proprietà dei beni espropriati.

Art. 4.

Le indennità di espropriazione sono determinate con i criteri stabiliti con l'art. 7 della legge 22 luglio 1939-XVII, n. 1450.

Alla Società sono estese le disposizioni di cui all'art. 10 della legge stessa.

Art. 5.

La zona indicata nella planimetria di cui all'art. 1 è riservata alla costituenda Società, per il raggiungimento degli scopi previsti nel medesimo art. 1.

La Società è, peraltro, obbligata a comunicare all'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Ischia il piano generale delle opere di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 1, allo scopo di armonizzarlo con l'azione che l'Ente, in materia di strade, di igiene e di pubblici servizi, potrà sviluppare nella zona stessa, nonchè di inquadrarlo nel piano regolatore dell'isola.

Art. 6.

Nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio dei sindaci della Società interverranno i rappresentanti governativi che saranno designati dal Ministro per le finanze.

Art. 7.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre le occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 settembre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

NOTA. — Con riferimento al comma 1° dell'articolo 1 della legge circa i limiti della zona segnata nella planimetria, sarà provveduto con effetti esecutivi alla fissazione ed alla demarcazione dei limiti stessi mediante i competenti organi tecnici dell'Amministrazione dello Stato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO 29 agosto 1941-XIX, n. 1070.

Trasformazione in annualità trentennali degli stanziamenti, in complessive lire 853.500.000 per il finanziamento delle spese straordinarie per opere pubbliche, inscritti ad alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1941-42.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 5 maggio 1941-XIX, n. 456, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1941-42;

Visto l'art. 1 della legge 11 luglio 1941-XIX, n. 809, recante provvedimenti per il finanziamento delle spese straordinarie per opere pubbliche a pagamento non differito, che consente la trasformazione in annualità trentennali posticipate degli stanziamenti inscritti nello stato di previsione del Ministero predetto negli esercizi dal 1941-42 al 1945-46, per le cennate opere eseguite a cura dello Stato oppure di altri Enti con concorsi o anticipazioni concessi dallo Stato;

Considerata l'opportunità di addivenire alla trasformazione nelle cennate annualità al tasso del 5,50 % fissato col decreto del Capo del Governo 2 giugno 1936-XIV, degli stanziamenti di complessive L. 853.500.000, inscritti nella stato di previsione del suindicato Ministero per l'esercizio finanziario 1941-42 per le spese suindicate;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli stanziamenti inscritti per le opere anzidette ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1941-42 in complessive L. 853.500.000 sono trasformati in annualità trentennali, al tasso di lire cinque e centesimi cinquanta per cento (5,50 %) dell'importo di L. 58.725.400,36 con scadenza dall'esercizio finanziario 1942-43 al 1971-72:

Cap. n. 70. — Opere stradali, ecc. . . .	L.	65.000.000
Cap. n. 71. — Completamento e sistemazione di strade costruite dall'autorità militare, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 72. — Costruzione a cura dello Stato di opere portuali, ecc.	»	60.000.000
Cap. n. 74. — Opere idrauliche, ecc. . .	»	70.000.000
Cap. n. 76. — Edifici pubblici governativi	»	64.000.000
Cap. n. 77. — Opere speciali in Roma . .	»	20.000.000
Cap. n. 79. — Edilizia scolastica . . .	»	15.000.000
Cap. n. 80. — Concorso dello Stato agli Istituti fascisti autonomi provinciali per le case popolari, ecc.	»	30.000.000
Cap. n. 81. — Opere da eseguirsi dallo Stato o col concorso dello Stato nell'interesse di altri Enti in virtù di leggi speciali	»	45.200.000
Cap. n. 82. — Nuove opere a carattere monumentale ed artistico autorizzate da leggi speciali	»	1.670.000
Cap. n. 84. — Acquedotti, opere igieniche e sanitarie	»	66.000.000
Cap. n. 86. — Opere da eseguirsi dallo Stato o col concorso dello Stato nell'interesse di altri Enti in virtù di leggi speciali connesse all'attuazione di piani urbanistici . .	»	10.000.000
Cap. n. 87. — Alluvioni, piene, frane, mareggiate, ecc.	»	30.000.000
Cap. n. 88. — Terremoti, ecc.	L.	31.630.000
Cap. n. 89. — Spese per la concessione di sussidi ai danneggiati dai terremoti verificatisi dal 1908 al 1920, ecc.	»	45.000.000
Cap. n. 100. — Spesa per la costruzione di strade ferrate, ecc.	»	45.000.000
Cap. n. 101. — Opere in gestione del Magistrato alle acque	»	76.000.000
Cap. n. 102. — Opere in gestione dell'Ispettorato per la Maremma Toscana . .	»	5.000.000
Cap. n. 103. — Opere in gestione dell'Ispettorato superiore del Genio civile di Napoli	»	40.000.000
Cap. n. 104. — Opere in gestione del Provveditorato di Palermo	»	76.000.000
Cap. n. 105. — Opere in gestione del Provveditorato di Cagliari	»	55.000.000
Totale . . .	L.	853.500.000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL — GORLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *ottobre* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 438, *foglio* 7. — MANCINI

REGIO DECRETO 29 agosto 1941-XIX, n. 1071.

Trasformazione in annualità trentennali degli stanziamenti di complessive L. 639.250.000 per il finanziamento delle spese straordinarie per opere pubbliche, inscritti ad alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1941-42.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 15 maggio 1941-XIX, n. 471, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1941-42;

Visto l'art. 1 della legge 11 luglio 1941-XIX, n. 809, recante provvedimenti per il finanziamento delle spese straordinarie per opere pubbliche a pagamento non differito, che consente la trasformazione in annualità trentennali posticipate degli stanziamenti inscritti nello stato di previsione del Ministero predetto negli esercizi dal 1941-42 al 1945-46, per le cennate opere eseguite a cura dello Stato oppure di altri Enti con concorsi o anticipazioni concessi dallo Stato;

Considerata l'opportunità di addivenire alla trasformazione nelle cennate annualità, al tasso del 5,50 % fissato col decreto del Capo del Governo 2 giugno 1936-XIV, degli stanziamenti di complessive L. 639.250.000 inscritti nello stato di previsione del suindicato Ministero per l'esercizio finanziario 1941-42 per le spese suindicate relative all'Albania;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli stanziamenti inscritti per le opere anzidette ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1941-42, in complessive L. 639.250.000, sono trasformati in annualità trentennali al tasso di lire cinque e centesimi cinquanta per cento (5,50 %) dell'importo di L. 43.983.845,55 con scadenza dall'esercizio finanziario 1942-43 al 1971-72:

Cap. n. 104. — Lavori ed opere di bonifica, ecc.	L.	79.750.000
Cap. n. 105. — Lavori stradali, ecc.	»	358.500.000
Cap. n. 106. — Costruzione di case popolari, ecc.	»	45.000.000
Cap. n. 107. — Costruzione ed arredamento di opere edilizie, ecc.	»	60.000.000
Cap. n. 110. — Costruzione di ferrovie, ecc.	»	69.000.000
Cap. n. 111. — Opere igieniche, ecc.	»	19.000.000
Cap. n. 112. — Opere marittime, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 113. — Opere pubbliche varie, ecc.	»	3.000.000
Totale	L.	639.250.000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL — CIANO

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *ottobre* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 438, *foglio* 8. — MANCINI

REGIO DECRETO 29 agosto 1941-XIX, n. 1072.

Trasformazione in annualità trentennali degli stanziamenti, in complessive lire 675.000.000 per il finanziamento delle spese straordinarie per opere pubbliche, inscritti ad alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario 1941-42.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 5 maggio 1941-XIX, n. 431, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1941-42;

Visto l'art. 1 della legge 11 luglio 1941-XIX, n. 809, recante provvedimenti per il finanziamento delle spese straordinarie per opere pubbliche a pagamento non differito, che consente la trasformazione in annualità trentennali posticipate degli stanziamenti inscritti nello stato di previsione del Ministero predetto negli esercizi dal 1941-42 al 1945-46, per le cennate opere eseguite a cura dello Stato oppure di altri Enti con concorsi o anticipazioni concessi dallo Stato;

Considerata l'opportunità di addivenire alla trasformazione nelle cennate annualità, al tasso del 5,50 % fissato col decreto del Capo del Governo 2 giugno 1936-XIV; degli stanziamenti rispettivi di lire 475.000.000 e di lire 200.000.000 inscritti nello stato di previsione del suindicato Ministero per l'esercizio finanziario 1941-42 per le spese relative alle opere di bonifica e di miglioramento fondiario di competenza statale ed a quelle analoghe di competenza privata da eseguirsi con il concorso dello Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli stanziamenti inscritti ai capitoli nn. 119 « Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc. » e 120 « Spese a pagamento non differito relative a sussidi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario di competenza privata, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1941-42, in complessive lire 675.000.000, sono trasformati in annualità trentennali al tasso di lire cinque e centesimi cinquanta per cento (5,50 %) dell'importo di lire 46.443.638,25 con scadenza dall'esercizio finanziario 1942-1943 al 1971-72.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL — TASSINARI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *ottobre* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 438, *foglio* 6. — MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1941-XIX.

Disposizioni relative alla disciplina della vendita del metano destinato all'autotrazione.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, concernente la disciplina della distribuzione e del consumo dei prodotti industriali in tempo di guerra;

Vista la legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1501, concernente la costituzione dell'Ente Nazionale Metano;

Considerata l'urgente necessità di disciplinare la distribuzione ed il consumo dei gas destinati all'autotrazione;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1941-XX per l'acquisto di metano e di altri gas destinati all'autotrazione sono istituiti appositi buoni, che saranno distribuiti dai Consigli provinciali delle corporazioni.

Per gli autoveicoli destinati a servizio pubblico di linea e ad uso speciale i buoni saranno distribuiti dagli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

La stampa e le caratteristiche dei buoni sono disposte dal Ministero delle corporazioni.

Ogni buono dà diritto al prelievo di mc. 2,5 di gas ed è valido solo nel mese per il quale è rilasciato.

Ai venditori di gas destinati all'autotrazione è fatto assoluto divieto di effettuare rifornimenti di carburante senza il ritiro dei corrispondenti buoni di prelevamento.

I Consigli provinciali delle corporazioni e gli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile, nell'ambito delle rispettive competenze, ove occorra, potranno, sentito l'Ente Nazionale Metano, disporre che i buoni siano spendibili esclusivamente presso un determinato rivenditore.

Art. 2.

Per ogni Provincia in cui è consentito l'impiego dei gas nell'autotrazione il Ministero delle corporazioni fissa mensilmente il contingente da destinare agli autoveicoli in relazione alle disponibilità delle varie fonti di produzione.

L'Ente Nazionale Metano ha la facoltà di prescrivere ai produttori di gas in quali provincie ed a quali rivenditori il prodotto debba essere destinato in relazione alle esigenze dell'autotrazione autorizzata.

Art. 3.

Le assegnazioni mensili di gas per gli autoveicoli ammessi alla circolazione sono stabilite come appresso:

a) autovetture . . . . mc. 60
b) autocarri con potenza fino a 15 cavalli compresi . . . . » 60
c) automobili in servizio di noleggio da rimessa e promiscuo di noleggio e piazza ed autocarri con motore di potenza da 16 a 20 cavalli compresi . . . . » 100
d) autocarri con motore di potenza da 20 a 30 cavalli . . . . » 160
e) autocarri con motore di potenza superiore a 30 cavalli . . . . » 200
f) tassì che fanno servizio in città con popolazione fino a 100.000 abitanti . . . . » 100
g) tassì che fanno servizio in città con popolazione da 100.000 a 500.000 abitanti . . . . » 150
h) tassì che fanno servizio in città con popolazione oltre i 500.000 abitanti . . . . » 200

Art. 4.

Nel limite del contingente stabilito per ciascuna provincia i Consigli provinciali delle corporazioni hanno facoltà di concedere assegnazioni supplementari di gas alle persone o ditte che ne facciano motivata richiesta, osservando rigorosamente il seguente ordine di preferenza:

a) autocarri adibiti a trasporti bellici od interessanti le fabbricazioni di guerra;
b) autocarri adibiti ai trasporti alimentari di prima necessità od anche di combustibili e carburanti;
c) autovetture di sanitari;
d) autovetture in servizio pubblico da piazza e da rimessa;
e) autovetture di organi statali e di enti pubblici;
f) autovetture appartenenti a stabilimenti ausiliari;
g) autovetture appartenenti ad aziende agricole, industriali, commerciali svolgenti attività di particolare interesse per la difesa e l'economia del Paese.

Le domande per ottenere assegnazioni di gas in misura superiore a quella normalmente stabilita per ciascun tipo di autoveicolo debbono essere inoltrate direttamente ai Consigli provinciali delle corporazioni.

Art. 5.

In ogni caso in cui il contingente di gas stabilito venga ad essere per qualunque motivo ridotto, o quando debbasi col contingente stesso far fronte ad esigenze straordinarie di carattere inderogabile, i Consigli provinciali delle corporazioni hanno facoltà di assegnare ai singoli utenti di autoveicoli un quantitativo di gas inferiore a quello stabilito nell'art. 3 tenendo presente l'ordine di preferenza indicato nell'articolo precedente.

Analoga facoltà di assegnare un quantitativo mensile di gas inferiore a quello normalmente stabilito spetta ai Consigli ogni qual volta essi ritengano che tal minor quantitativo risulti adeguato agli effettivi bisogni dell'utente dell'autoveicolo.

Art. 6.

I venditori di gas destinati all'autotrazione hanno l'obbligo di tenere un apposito schedario, che sarà loro rimesso dall'Ente Nazionale Metano, su cui debbono essere annotate le caratteristiche degli autoveicoli giornalmente riforniti ed i rifornimenti di gas effettuati ad ogni autoveicolo.

Art. 7.

Gli utenti di autoveicoli azionati a gas sono tenuti ad esibire al venditore, al momento dei rifornimento, un apposito libretto che sarà rimesso dall'Ente Nazionale Metano, pel tramite dei Consigli provinciali delle corporazioni, e su cui debbono essere annotati dal venditore i quantitativi di gas prelevati.

La predetta disposizione non si applica ai pubblici servizi automobilistici di linea per i quali provvedono gli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile secondo le modalità che saranno stabilite dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile.

Art. 8.

Per le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 6 e 7 si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 ottobre 1941-XIX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

(3944)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1941-XIX.
Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della Società in accomandita semplice Giuseppe Gani, con sede a Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 12 marzo 1941 con il quale la Società in accomandita semplice Giuseppe Gani, con sede a Milano, fu sottoposta a sequesto;

Vista la relazione del sequestratario;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 12 marzo 1941-XIX con il quale la Società in accomandita semplice Giuseppe Gani, con sede a Milano, fu sottoposta a sequestro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° settembre 1941-XIX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

(3922)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1941-XIX.
Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Paulilatino (Cagliari).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;
Vista la domanda del Comitato provinciale della caccia di Cagliari tendente ad ottenere la costituzione di una zona di ripopolamento e cattura;
Visti i pareri favorevoli del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e del Comitato centrale della caccia;
Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta zona di ripopolamento e cattura;

Decreta:

La zona di Paulilatino (Cagliari), della estensione di ettari 2400, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino a tutto il 7 settembre 1944-XXII.
Confini:
A nord-ovest, strada nazionale Abbasanta-Paulilatino;
A sud-ovest, strada Paulilatino-Busachi, fino all'incrocio della strada per Abbasanta;
Ad est e nord-est, strada che dall'incrocio suddetto conduce ad Abbasanta.

Il Comitato provinciale della caccia di Cagliari provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 settembre 1941-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(3924)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1941-XIX.
Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della ditta Costantino Hulis, con sede a Catania.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 27 febbraio 1941-XIX, con il quale fu sottoposta a sequestro la ditta Costantino Hulis, con sede a Catania;
Vista la relazione del sequestratario;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 27 febbraio 1941-XIX, con il quale fu sottoposta a sequestro la ditta Costantino Hulis, con sede a Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 settembre 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — p. *Il Ministro per le corporazioni* AMICUCCI

(3919)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1941-XIX.
Sottoposizione a sequestro della ditta Molho e C., con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la ditta Molho e C. di Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La ditta Molho e C., con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Francesco Pirola.
E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 settembre 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — p. *Il Ministro per le corporazioni* AMICUCCI

(3920)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1941-XIX.
Messa in liquidazione della Società anonima Compagnia di Pubblicità Scientifica, con sede in Milano, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 18 novembre 1940-XIX, con il quale la Società anonima Compagnia di Pubblicità Scientifica, con sede in Milano, fu sottoposta a sequestro e fu nominato sequestratario il Consigliere nazionale Titta Madia;
Visto il successivo decreto 23 aprile 1941-XIX, con il quale fu nominato sequestratario della Società predetta il comm. Renzo Giuriati, in sostituzione del Consigliere nazionale Titta Madia, dimissionario;
Vista la relazione del sequestratario;
Considerato che l'azienda non ha esplicata alcuna attività dalla sua costituzione;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

La Società anonima Compagnia di Pubblicità Scientifica, con sede in Milano, sottoposta a sequesto con decreto interministeriale 18 novembre 1940-XIX, è posta in liquidazione ed è nominato liquidatore il comm. Renzo Giuriati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 settembre 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — p. *Il Ministro per le corporazioni* AMICUCCI

(3921)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1941-XIX.
Ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria del Consorzio agrario provinciale di Forlì.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge con modificazioni il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 27 gennaio 1939-XVII pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 28 del 3 febbraio 1939-XVII col quale il Consorzio agrario di Forlì è stato dichiarato trasformato in ente morale;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 29 del 4 febbraio 1939-XVII, col quale il Consorzio predetto è stato riconosciuto come « Consorzio agrario provinciale » della provincia di Forlì ed in pari tempo è stato approvato il suo statuto;

Visto il decreto Ministeriale 2 agosto 1940-XVIII col quale è stato sciolto il Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Forlì ed è stato nominato un Commissario per la sua amministrazione straordinaria;

Ritenuta l'opportunità di ricostituire l'amministrazione ordinaria del Consorzio;

Decreta:

Art. 1.

All'ufficio di presidente e di vice presidente del « Consorzio agrario provinciale » di Forlì, sono nominati rispettivamente Renato Rossi, Flavio Fornasari.

Art. 2.

A far parte del Consiglio di amministrazione del Consorzio medesimo, sono chiamati:

Edgardo Masini, presidente Consorzio provinciale produttori agricoltura;
Giovanni Alezzini, vice presidente Consorzio provinciale produttori agricoltura;
Luigi Panciantichi Fante, commissario Sezione cerealicoltura;
Luigi Rossi, commissario Sezione viticoltura;
Rinaldo Pagliarani, vice commissario Sezione viticoltura;
Girolamo Cantelli, commissario Sezione olivicoltura;
Domenico Guidi, vice commissario Sezione olivicoltura;
Cesare Ceccarelli, commissario Sezione ortofrutticoltura;
Luciano Bernardi, vice commissario Sezione ortofrutticoltura;
Aroldo Donati, commissario Sezione zootecnia;
Antonio Manni, vice commissario Sezione zootecnia;
Luigino Giorgetti, commissario Sezione fibre tessili;
Valente Farnese, vice commissario Sezione fibre tessili.

Roma, addì 28 settembre 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(3923)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1941-XIX.
Disposizioni sulla disciplina della raccolta delle olive.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del consumo dei generi alimentari in periodo di guerra;

Ritenuta la necessità di regolare la raccolta delle olive ai fini del conferimento dell'olio all'ammasso;

Decreta:

Art. 1.

Nelle zone litoranee delle provincie di Agrigento, Bari, Brindisi, Catania, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Lecce, Messina, Palermo, Ragusa, Reggio Calabria, Salerno, Siracusa, Taranto, Trapani, i conduttori di fondi olivati sono tenuti ad iniziare immediatamente e completare entro il 20 ottobre corrente le operazioni della raccolta delle olive fino al raggiungimento di un quantitativo non inferiore al 10 per cento della totale produzione aziendale.

Art. 2.

I conduttori di fondi olivati delle Provincie di cui all'art. 1, che dispongono di frantoi propri o che lavorano le olive presso frantoi di terzi, sono parimenti tenuti alla immediata lavorazione delle olive raccolte ed al conferimento all'ammasso, entro il 31 ottobre, dell'olio prodotto.

Art. 3.

I conduttori di frantoi che lavorano olive acquistate hanno l'obbligo di conferire all'ammasso, entro il 31 ottobre, tutto l'olio prodotto entro tale data.

Art. 4.

Per l'olio prodotto con le olive raccolte ai sensi dell'art. 1 non sono concessi esoneri dal conferimento all'ammasso, per qualsiasi titolo, a favore dei produttori.

Art. 5.

I prefetti delle Provincie indicate nell'art. 1 hanno facoltà di ordinare l'apertura dei frantoi necessari alla lavorazione delle olive di cui allo stesso art. 1, e di obbligare i conduttori dei frantoi ad effettuare la lavorazione delle olive per conto terzi ove il produttore lo richieda.

Art. 6.

I prefetti delle Provincie indicate nell'art. 1, constatata la eventuale inadempienza alle disposizioni contenute negli articoli precedenti, autorizzeranno senz'altro le Sezioni dell'olivicoltura dei rispettivi Consorzi provinciali tra produttori dell'agricoltura a sostituirsi agli inadempienti nelle operazioni di raccolta e di lavorazione delle olive.

Art. 7.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 ottobre 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(3930)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Gambino-Baitella

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del settembre 1941-XIX è stato approvato con alcune modifiche lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Gambino-Baitella, con sede in Asola (Mantova), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati il 13 ottobre 1940-XVIII.

(3911)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 29 settembre 1941-XIX - N. 197

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,18	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,6680
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	—	—
Grecia (dracma)	—	—
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7830	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	19 — (nom.)	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	3,85205
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	75,525
Id. 3,50 % (1902)	73,20
Id. 3 % lordo	52,625
Id. 5 % (1935)	93,175
Redimibile 3,50 % (1934)	73,275
Id. 5 % (1936)	94,475
Obbligazioni Venezie 3,50 %	94,80
Buoni del Tesoro novennali 4 % - scad. 15 febbraio 1943	96,40
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	96,175
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	96,75
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	97,525
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1950)	97,50

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Opi (L'Aquila), Petrella Tifernina (Campobasso), Pescolanciano (Campobasso), Rocchetta al Volturno (Campobasso), Poggio Sannita (Campobasso), Montagano (Campobasso), Leonessa (Rieti) e Poggio Mirteto (Rieti).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI, e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli e dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale con sede in Roma;

Dispone:

Sono nominati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Il signor Alessandro Ursitti fu Erminio, per la Cassa comunale di credito agrario di Opi (L'Aquila);

Il signor Leonardo Di Toro fu Luigi per la Cassa comunale di credito agrario di Petrella Tifernina (Campobasso);

Il signor Tarquinio Del Matto di Luigi, per la Cassa comunale di credito agrario di Pescolanciano (Campobasso);

Il signor Giulio Di Paolo fu Nicola per la Cassa comunale di credito agrario di Rocchetta al Volturno (Campobasso);

Il signor Michele Mancini fu Adolfo per la Cassa comunale di credito agrario di Poggio Sannita (Campobasso);

Il signor Emilio Tagliaferri fu Antonio per la Cassa comunale di credito agrario di Montagano (Campobasso);

Il signor Tommaso Palla di Raffaele per la Cassa comunale di credito agrario di Leonessa (Rieti);

Il signor geom. Felice Montiroli fu Giuseppe per la Cassa comunale di credito agrario di Poggio Mirteto (Rieti).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 settembre 1941-XIX

V. AZZOLINI

(3885)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria di depositi e prestiti « Maria SS. del Bosco » con sede in Niscemi (Caltanissetta).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 12 dicembre 1936-XV, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria di depositi e prestiti « Maria SS. del Bosco » di Niscemi, avente sede nel comune di Niscemi (Caltanissetta), e sostituisce la procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 19 luglio 1937-XV, con il quale l'avv. Guglielmo Iacona è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il cav. dott. Giacomo Del Guercio è nominato commissario liquidatore della Cassa agraria di depositi e prestiti « Maria SS. del Bosco » di Niscemi, avente sede nel comune di Niscemi (Caltanissetta), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione dell'avv. Guglielmo Iacona.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 settembre 1941-XIX

V. AZZOLINI

(3898)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Cirò Marina, in liquidazione, con sede in Cirò (Catanzaro).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 15 ottobre 1936-XIV, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di Cirò Marina, con sede nel comune di Cirò (Catanzaro), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento, in data 22 dicembre 1936-XV, con il quale il sig. Giuseppe Comitangelo è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerato che il predetto sig. Comitangelo è stato richiamato alle armi e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il sig. Daniele Beniamino di Carmine è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Cirò Marina, in liquidazione, avente sede nel comune di Cirò (Catanzaro), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del sig. Giuseppe Comitangelo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 settembre 1941-XIX

V. AZZOLINI

(3910)

Sostituzione del presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Ripatransone (Ascoli Piceno)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il proprio provvedimento in data 2 marzo 1941-XIX, col quale il cav. Arpaldo Cellini è stato nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Ripatransone, con sede in Ripatransone;

Considerato che occorre provvedere a ricoprire la carica di presidente dell'anzidetto Monte, rimasta vacante a seguito delle dimissioni rassegnate dal predetto cav. Arpaldo Cellini;

Dispone:

Il signor Emidio Corradetti è nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Ripatransone, con sede in Ripatransone (Ascoli Piceno), in sostituzione del cav. Arpaldo Cellini, dimissionario.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 settembre 1941-XIX

V. AZZOLINI

(3906)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Brindisi di Montagna (Potenza), Montesantangelo (Foggia), Rignano Garganico (Foggia), San Severo (Foggia), Volturara Appula (Foggia) e Tissi (Sassari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli - istituto di credito di diritto pubblico - con sede in Napoli e dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Il signor Luigi Mori fu Carlo, per la Cassa comunale di credito agrario di Brindisi di Montagna (Potenza);

Il signor Matteo Renzulli di Raffaele, per la Cassa comunale di credito agrario di Montesantangelo (Foggia);

Il signor Matteo Ricci fu Pasquale, per la Cassa comunale di credito agrario di Rignano Garganico (Foggia);

Il signor Pietro Ciarletta fu Panfilo, per la Cassa comunale di credito agrario di San Severo (Foggia);

Il signor Giuseppe Marano fu Delfino, per la Cassa comunale di credito agrario di Volturara Appula (Foggia);

Il signor Battista Dianz di Baingio, per la Cassa comunale di credito agrario di Tissi (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 settembre 1941-XIX

V. AZZOLINI

(3907)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Rotondo, in liquidazione, con sede in Rotondo (Ancona).

Nella seduta tenuta il 17 settembre 1941-XIX dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Rotondo, in liquidazione, con sede in Rotondo (Ancona), il rag. Bernardino Vincenti è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi degli articoli 58 e 67 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(3900)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Graduatoria del concorso a sei posti di inserviente in prova nel ruolo subalterno dell'Avvocatura dello Stato

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 9 dicembre 1939-XVIII col quale è stato bandito un concorso a sei posti di inserviente in prova nel ruolo subalterno dell'Avvocatura dello Stato;
Visti i decreti 8 aprile e 11 giugno 1940-XVIII dell'Avvocato generale dello Stato concernente la composizione della Commissione esaminatrice del predetto concorso;
Vista la relazione del presidente della Commissione suindicata;
Vista la graduatoria degli idonei formata dalla Commissione stessa;
Visti il testo unico delle leggi sull'Avvocatura dello Stato approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1611, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1612;

Decreta:

La graduatoria degli idonei nel concorso per sei posti di inserviente in prova nel ruolo subalterno dell'Avvocatura dello Stato bandito col citato decreto 9 dicembre 1939-XVIII è approvata come segue:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Punti attribuiti in base ai titoli	Titoli di preferenza a parità di merito (R. D. L. 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive disposizioni)
1	Sabbadini Ottavo	41	
2	Marano Vittorio	37	croce di guerra
3	Muzio Giuseppe	37	
4	Caragliano Gaetano	36	
5	Di Tommaso Mario	33	
6	Jaccarino Luigi	32	
7	Fedele Gaetano	30	ex combattente
8	Spagnuolo Pasquale Maria	30	
9	Riccio Guido	29	orfano di guerra
10	Manca Giovanni	29	
11	Taburchi Vittorio	28	
12	Pierpaoli Ernesto	27	nato il 29 luglio 1915
13	Ripa Tommaso	27	nato il 2 dicembre 1917
14	Conteri Alessandro	25	nato il 7 maggio 1911
15	Del Bufalo Quirino	25	nato il 3 febbraio 1915
16	Schillaci Antonino	24	
17	Scaravelli Veber	22	
18	Di Biase Antonio	19	
19	Nuccetelli Ugo	18	ammogliato con un figlio
20	Travia Andrea	18	nato il 1° gennaio 1918
21	Bugliarelli Aurelio	18	nato il 3 marzo 1921

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 settembre 1940-XVIII

p. Il DUCE del Fascismo Capo del Governo
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
RUSSO

(3949)

REGIA PREFETTURA DI COMO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Vista la graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como al 30 novembre 1939, formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso nominata con decreto Ministeriale del 6 marzo 1941-XIX;
Veduti gli articoli 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Veduti gli articoli 23 e 25 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie; approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle candidate al concorso di cui in premessa, così formulata:

1. De Agostini Maria . . . . punti 57,840 su 100
2. Caprani Maria . . . . » 53,998 » 100
3. Invernizzi Angela . . . . » 53,936 » 100
4. Guareschi Giuseppina . . . . » 51,250 » 100
5. Limido Velia . . . . » 49,124 » 100
6. Gianatti Ida . . . . » 48,655 » 100
7. Villa Maria . . . . » 48,530 » 100
8. Gazzo Rosa . . . . » 48,527 » 100
9. Tacchi Maria . . . . » 47,976 » 100
10. Cairoli Cornelia . . . . » 47,434 » 100
11. Croci Serafina . . . . » 47,310 » 100
12. Secchi Maria . . . . » 46,934 » 100
13. Nessi Celestina . . . . » 46,125 » 100
14. Gazzaniga Dora Maria . . . . » 45,528 » 100
15. Cartoni Carolina . . . . » 44,459 » 100
16. Preti Emilia . . . . » 43,496 » 100
17. Pontiggia Amelia . . . . » 43,310 » 100
18. Parazzi Elia . . . . » 43 » 100
19. Mantegazza Efremina . . . . » 42,499 » 100
20. Cantaluppi Antonietta . . . . » 39,750 » 100

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Como, addì 8 settembre 1941-XIX

Il prefetto: TRINCHERO

IL PREFTTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visto il proprio decreto di pari data e numero, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso a quattro posti di ostetrica condotta nella provincia di Como, vacanti al 30 novembre 1939-XVIII;
Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi ai posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1933, n. 281;

Decreta:

Le sottoindicate concorrenti sono state dichiarate vincitrici del concorso per il posto a fianco di ciascuna di esse indicato:

1) De Agostini Maria, Albavilla;
2) Caprani Maria, Isola Comacina;
3) Invernizzi Angela, Civenna;
4) Guareschi Giuseppina, Zelbio Veleso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Como, addì 8 settembre 1941-XIX

Il prefetto: TRINCHERO

(3788)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.